



**SPETTABILE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GORGONZOLA**

**RICORSO AMMINISTRATIVO**

**AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 N. 112**

La sottoscritta Associazione **ASTROV**, con sede a Gorgonzola, in via Serbelloni n. 15,

- vista la delibera n. 77 del 20 luglio 2009, pubblicata in data 31 agosto 2009, mediante la quale il Consiglio comunale ha approvato una modifica del “piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legge n. 112/2008;
- considerato che tale delibera prevede fra l’altro l’alienazione di una porzione del “Molino Vecchio” e l’alienazione dell’area ad essa adiacente, indicata nella “relazione-perizia” e nelle tavole 1 e 2 con il mappale 22 del foglio 15 (e nell’elaborato denominato “disciplina del territorio” identificata invece con il mappale 147 del medesimo foglio);
- preso atto che essa stabilisce fra l’altro che “... la presente deliberazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale ...”;
- rilevato che, ai sensi del quinto comma del citato articolo 58, “contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione ...”;
- ritenuto che la predetta decisione sia lesiva di importanti valori paesaggistici e culturali, e pregiudizievole per il corretto assetto urbanistico della zona;

tutto ciò premesso e considerato,

**ESPONE**

quanto segue.

1) Come accennato, con la delibera di cui si tratta il Consiglio comunale ha deciso di applicare l'articolo 58, secondo comma, del decreto legge n. 112/2008 il quale, con norma di dubbia costituzionalità (sul punto ci si soffermerà fra poco), dispone che "la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento generale": si tratta di una disposizione di carattere eccezionale, come tale di stretta interpretazione, che nel caso in esame non può trovare legittima applicazione.

**Prima ancora del piano regolatore, infatti, lo strumento urbanistico che disciplina il mappale 22 è il piano di lottizzazione "Molino Due", approvato in forza della delibera del Consiglio comunale n. 57 del 12 marzo 1985 e della delibera della Giunta comunale n. 529 del 5 agosto 1985.**

Tale piano di lottizzazione (le cui previsioni sono ancora vigenti nonostante il tempo trascorso, giacché ai sensi dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 "le prescrizioni urbanistiche di un piano attuativo rilevano a tempo indeterminato, anche dopo la sua scadenza": Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 dicembre 2007 n. 6170; Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 dicembre 2008 n. 6179; Consiglio di Stato, Sezione V, 30 aprile 2009 n. 2768), ha previsto sulle aree limitrofe la realizzazione dei diritti volumetrici generati dal mappale 22, ed ha vincolato come area di standard quest'ultimo, che poi è stato ceduto gratuitamente al Comune per tale funzione in attuazione dell'articolo 3 della convenzione stipulata il 6 agosto 1985.

Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008, come si è visto, la delibera di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante "allo strumento urbanistico generale", ma non può costituire

variante di un piano di lottizzazione, anche perché per modificare un piano di lottizzazione occorre il consenso di tutti i lottizzanti e di tutti i loro aventi causa.

**Con la delibera n. 77 del 20 luglio 2009, quindi, non poteva essere legittimamente modificata la disciplina urbanistica del mappale 22, prevista dal piano di lottizzazione “Molino Due”.**

2) Come accennato l’articolo 58, secondo comma, del decreto legge n. 112/2008, laddove stabilisce che “la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento generale”, detta una disposizione di dubbia legittimità costituzionale.

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, infatti, il “governo del territorio” rientra fra le materie riconducibili nella competenza concorrente dello Stato e delle Regioni: allo Stato spetta dunque fissare i principi fondamentali, mentre la disciplina di dettaglio è affidata a ciascuna Regione.

Sarebbe sicuramente incostituzionale per violazione del citato articolo 117, pertanto, una norma statale che dovesse permettere ai Comuni di approvare una variante urbanistica con una semplice delibera del Consiglio comunale, senza rispettare le procedure partecipative a tal fine prescritte dalle leggi regionali vigenti in materia.

Per salvare la legittimità costituzionale del richiamato articolo 58, dunque, esso deve essere necessariamente interpretato nel senso che, laddove la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisca variante allo strumento urbanistico

generale, devono essere applicate le norme regionali che disciplinano il relativo procedimento, ed in particolare quelle che regolano la partecipazione dei cittadini (comunicazione di avvio del procedimento, adozione da parte del Consiglio comunale, deposito della variante, raccolta delle osservazioni, esame delle osservazioni e approvazione definitiva da parte dello stesso Consiglio comunale).

**Dal momento che nel caso in esame nessuno di questi adempimenti è stato espletato, con riferimento agli immobili di cui si tratta il piano delle alienazioni e valorizzazioni non poteva essere legittimamente approvato, né poteva tanto meno essere approvata la relativa variante di piano regolatore.**

3) Nel merito, non può in alcun modo essere condivisa la decisione di permettere di costruire ulteriori volumi (in tutto, la variante prevede ben 4.514 mc.) intorno al Molino Vecchio.

Quest'ultimo costituisce una delle più antiche costruzioni presenti nel territorio comunale, visto che la sua esistenza risulta documentata fin dal primo catasto di Carlo VI del 1721 allorquando veniva utilizzato per macinare cereali e torchiare semi oleosi.

Essendo recentemente divenuto di proprietà comunale, esso è oggi soggetto alle disposizioni richiamate dall'articolo 12, primo comma, del decreto legislativo n. 42/2004.

In proposito non sarà superfluo ricordare che, ai sensi dell'articolo 10 di detto decreto, "sono beni culturali le cose immobili ... appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali ..., che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" (primo

comma), e che rientrano tra i beni culturali, anche se appartenenti a privati, “le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale” (terzo comma, lettera “I”).

**Il Molino Vecchio rientra sicuramente in queste categorie di beni, in quanto presenta interesse storico, archeologico ed etnoantropologico, ed in particolare costituisce un’architettura rurale avente interesse storico ed etnoantropologico, quale testimonianza dell’economia rurale tradizionale.**

Nell’area mediterranea lo sfruttamento dell’energia idraulica per azionare macine era conosciuto ed applicato fin dall’epoca romana, ma solo a partire dal XII secolo tale tecnologia si rinnovò e si diffuse su larga scala nell’Europa centro-occidentale, sostituendo progressivamente quella basata sulle semplici mole girevoli azionate dalla forza animale. La tecnica molitoria rimase sostanzialmente invariata fino alle innovazioni del tardo Ottocento, quando le nuove forme delle pale della ruota idraulica, in relazione all’angolo di incastro degli ingranaggi, permisero di aumentare i giri delle mole, diminuendo l’usura dei denti e migliorando la resa degli impianti.

Ciò che nel 1443 spinse una società di capitalisti della Martesana a chiedere al duca Filippo Maria Visconti il permesso di costruire a proprie spese un canale che estraesse acqua dal fiume Adda, fu proprio la prospettiva di avere a disposizione abbondante energia idraulica per far funzionare le macchine adibite alla lavorazione del ferro, alla follatura dei panni, alla torchiatura del vino e dell’olio, e appunto alla macina dei cereali.

A seguito della costruzione del Naviglio Martesana venne così realizzata

una diffusa rete di mulini utilizzati per la trasformazione dei prodotti agricoli della zona, rete di cui il Molino Vecchio di Gorgonzola costituisce uno dei pochi (non più di una decina) esemplari superstiti.

Come già ricordato, la sua esistenza risulta documentata fin dal primo Catasto di Carlo VI del 1721, allorquando esso presentava già sostanzialmente l'odierna configurazione e l'aratorio occupava l'85% dei terreni coltivati di Gorgonzola per lo più adibiti alla produzione di frumento e granoturco.

Nel Catasto Teresiano del 1754 il Molino Vecchio risultava di proprietà frazionata tra don Giorgio Clerici e un certo Guala e, come si legge nella "relazione-perizia" allegata alla delibera n. 77/2009, esso era "presente con ingombro simile a quello odierno nel catasto del 1865 e del 1903".

L'importanza del Molino Vecchio, del resto, è stata riconosciuta anche dalla Regione la quale, con la delibera della Giunta n. 3095 del 1° agosto 2006, nell'approvare il vincolo dell'ambito di tutela paesaggistica del Naviglio Martesana l'ha assoggettato alla disciplina dettata a salvaguardia delle "Preesistenze architetture rurali - Architettura produttiva agricola".

**In definitiva, dunque, il Molino Vecchio costituisce nella sua interezza un bene culturale che merita sicuramente di essere conservato, recuperato, ed utilizzato per funzioni di pubblico interesse che permettano di accrescere la capacità del territorio gorgonzolese di attrarre flussi turistici (e ciò anche in sintonia con il Piano Territoriale Regionale d'Area "Naviglio Lombardi"), ed intorno al quale è assolutamente indispensabile conservare un'ampia fascia di rispetto onde evitare che i suoi pregi vengano irrimediabilmente compromessi,**

**come in passato è accaduto per la Cascina Carcassola e, più di recente, per il Cascinello Bianchi, letteralmente “soffocati” dalle costruzioni realizzate a ridosso degli stessi.**

Fino ad oggi la permanenza di tale fascia di rispetto è stata garantita dalle previsioni del piano di lottizzazione “Molino Due” e da quelle del piano regolatore generale (anche se tale fascia di rispetto, impregiata dall’adiacente corso della Roggia Bescapera, versa attualmente in uno stato di sostanziale abbandono, mentre meriterebbe di essere adeguatamente valorizzata in concomitanza con il recupero del Molino Vecchio per essere adibito ad usi di pubblica rilevanza).

**Anche per queste ragioni, quindi, la delibera n. 77/2009 non poteva legittimamente modificare la disciplina urbanistica di una porzione del Molino Vecchio e del mappale 22, così da consentire su un’area già interamente sfruttata volumetricamente (appunto il mappale 22) la realizzazione di ulteriori costruzioni aventi una cubatura complessiva di ben 4.514 mc.**

In considerazione di tutto quanto sopra, dunque, la sottoscritta associazione

**CHIEDE**

che la delibera del Consiglio comunale n. 77 del 20 luglio 2009 venga annullata, o comunque revocata, nella parte in cui ha inserito nel “piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari” una porzione del Molino Vecchio e l’area limitrofa contraddistinta con il mappale 22 del foglio 15, ed ha modificato la relativa disciplina urbanistica.

Gorgonzola, 16 ottobre 2009

Associazione ASTROV

Il Presidente  
(Walter Fumagalli)